



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 19 del 22-04-2021	
OGGETTO:	Definizione Tariffe TARI anno 2021 – Numero rate e scadenze. CONFERMA.	

L'Anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTIDUE** del mese di **APRILE** alle ore **18,16** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **URGENTE** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò	X	
2	Francesco Antonio Greco	X	
3	Valentina Nigro	X	
4	Francesco Maria Alberto	X	
5	Michele Gaetano Preite	X	
6	Fortunato Lio	X	
7	Mario Fortino	X	
8	Alessia Primavera	X	
9	Dora Lio		X
10	Francesco Librandi	X	
11	Antonio Russo	X	

Presenti	10	Assenti	1
----------	-----------	---------	----------

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano**.

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____/______//_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/_____ 2) _____/_____ 3) _____/_____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 10 - VOTANTI : 10.

Relaziona il Consigliere comunale Greco Francesco Antonio e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 3195/02-04-2021 e degli atti allegati (Vedi Intervento All. "A").

- **VISTO** l'art. 1 commi dal 639 al 704 della legge 27/12/2013 n. 147 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate:
 1. **IMU** - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali;
 2. **TASI** – Tributo Servizi Indivisibili, componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunale;
 3. **TARI** – Tributo Servizio Rifiuti, componente servizi destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
- **DATO ATTO** che l'art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione della TARES.
- **VISTO** il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 art.1 comma 1 lett.b, convertito in L. n°68 del 10/04/2014 che recita: "...omissis... il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
- **VISTA** la L.160/2019 art. 1 comma 780 Legge di Bilancio 2020 concernente disposizioni sull'abrogazione della disciplina IUC;
- **VISTO** il DL n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia) convertito in L. n. 27 del 24/04/2020 che ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei Piani Finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del metodo ARERA (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio.
- **VISTO** il comma 5 dell'art. 107 D.L.18 del 17/03/2020, che così recita:

“I Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.
- **VISTA** l'approvazione della deliberazione ARERA 443/2019 recante *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.*
- **VISTA** l'approvazione della deliberazione ARERA 444/2019 recante il testo integrato *in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione dal 1° Aprile 2020- 31 dicembre 2023-TITR.*
- **VISTA** l'abolizione dell'imposta unica comunale contenuta nella legge 147/2013, come prevede la legge 160/2019, ad eccezione delle norme che disciplinano la TARI.
- **VISTA** l'introduzione dal 01.01.2020 del nuovo accertamento esecutivo precettivo ad opera della Legge 160/2019 art. 1 comma 792.
- **VISTA** la nuova disciplina della dilazione di pagamento contenuta nella citata legge 160/2019, le nuove regole sull'efficacia delle tariffe mediante specifiche norme contenute nel D.L.34/2019 convertito in legge 58/2019.
- **VISTO** il DL n. 41 del 22/03/2021 (Sostegni) all'art. 30 comma 5 che determina la proroga dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle Tariffe al 30/06/2021.
- **VISTO** il DL 41 del 22/03/2021 che rinvia dal 31/03/2021 al 30/04/2021 l'approvazione del bilancio di previsione 2021.
- **VISTO** il D.Lgs 116/2020 e ss.mm..
- **VISTO** il D.L. 23/2020 “decreto liquidità” che ha prorogato la sospensione dei termini procedurali.
- **CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
 - a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
 - b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Operano le seguenti disposizioni:

- a) *la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni dalla data di versamento;*
b) *ai fini del versamento del tributo, i Comuni devono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARI*

- **CONSIDERATO** che il versamento per la componente TARI è effettuato in autoliquidazione d'ufficio a favore del Comune (compreso il 5% del tributo provinciale) da inviare mezzo posta ai contribuenti mediante modello unificato F24 e/o bollettino postale precompilato di cui alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.
- **CONSIDERATO** che il Comune per l'anno 2021 deve rispettare la copertura del **100%** dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
- **CONSIDERATO** che per l'emissione del ruolo TARI anno 2021 necessita l'elaborazione e approvazione del piano finanziario (PEF) finalizzato alla formazione delle nuove tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche.
- **CONSIDERATO** che nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario e della determinazione delle tariffe TARI 2021 occorre, al fine di evitare crisi di liquidità, prevedere l'incasso in acconto del tributo affinché si possa provvedere al pagamento del servizio di igiene urbana.
- **CONSIDERATO** pertanto di stabilire nelle more dell'approvazione del PEF e delle tariffe anno 2021, il pagamento di un acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti TARI 2020, oltre il tributo provinciale che resta in vigore come previsto dalla Legge 147/2013.
- **RILEVATO** che successivamente alla predisposizione del PEF definitivo anno 2021 l'Amministrazione Comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2021.
- **VISTA** la risoluzione n. 45/E del 24.04.2014 dell'Agenzia delle Entrate ad oggetto: "Istituzione dei codici tributo per i versamenti tramite mod. F24 della tassa sui rifiuti TARI".
- **VISTA** la risoluzione n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate ad oggetto "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), del tributo per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'art. 19 del D.lgs 504/1992.
- **CONSIDERATO** che alla data odierna la Provincia di Cosenza non ha deliberato per l'anno 2021 l'aliquota TEFA e quindi per l'acconto 2021 si applica l'aliquota del 5% (anno 2020).
- **VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31/12/2020 ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti anno 2020 (Delibera ARERA 443/2019/R/Rif. E n. 57/2020/R/Rif) e relative tariffe TARI anno 2020".
- **VISTA** la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
- **RAVVISATA** pertanto la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente TARI per l'anno 2021 prevedendo di norma almeno due rate (Giugno 2021 e Novembre 2021).
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 88 del 30/09/2020 ad oggetto "Nomina Funzionario Responsabile TARI ai sensi dell'art. 1, comma 778 L.160/2019, nonché dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013".
- **VISTA** la Nomina Responsabili di Procedimento anno 2021 Settore Amministrativo/Tributi Prot. 1697 del 16.02.2021.
VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm..
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n 22 del 31/10/2020 con cui è stato approvato il Nuovo Regolamento per la disciplina sulla TARI.
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 3/07-01-2021 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. n.267/2000) – Anno 2021 – Assegnazione Provvisoria Risorse ai Responsabili Settore Anno 2021 - Obiettivi 2021 – Piano performance Anno 2021";
- **VISTI** gli atti d'Ufficio
- **VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Amm.vo - Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Settore Economico-Finanziario;

- **VISTO** il Parere favorevole dell'Organo di Revisione contabile prot. 3680/20-04-2021 giusto Verbale n° 17/16-04-2021;

SI APRE il dibattito.

Sentiti gli interventi. Dopo ampia discussione.

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 10.

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **CONFERMARE, per l'anno 2021**, in via provvisoria, il Piano Tariffario 2020 per utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente e che verrà utilizzato per l'acconto 2021 calcolato al 60% del totale anno 2020;
- di **DARE ATTO** che sulla base del PEF Anno 2021 che sarà approvato con le nuove modalità si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe TARI Anno 2021 definitive;
- di **APPROVARE** per l'anno 2021 le tariffe TARI corrispettive adottate per l'anno 2020, con eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2021 ed i costi determinati per l'anno 2020.
- di **DEFINIRE**, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in premessa, la riscossione del tributo **TARI in numero DUE rate semestrali** che dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:
 - **I° rata 30/06/2021 in acconto con tariffe 2020;**
 - **II° rata 30/11/2021 a saldo con approvazione del PEF 2021;**
- di **DARE ATTO** che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento i modelli precompilati come predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra.
- di **PUBBLICARE** copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- di **TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- di **RIMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo/Tributi, al Responsabile Settore Economico/Finanziario e al Revisore dei Conti per quanto di competenza;
- di **PUBBLICARE** il presente atto sul sito web comunale – Sez. Amm.ne Trasparente.

In prosieguo, su proposta del Presidente,

PRESENTI: 10– VOTANTI: 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- di **RENDERE** il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL Presidente Consiglio Com.le
F.to Sig. Michele Gaetano Preite

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D. Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 14-05-2021 prot. N° 4506 Reg. Pub. N° 363

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo